

Prot. 2011-149
Chirignago, 2 Dicembre 2011

Spettabile
F.I.S.M.
Federazione Italiana Scuole Materne
Provincia di Venezia
Via Visinoni n. 4
30174 MESTRE (VE)

Contenuto: Nuovo Regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi – Circolare Ministeriale sui corsi di aggiornamento degli addetti all'emergenza incendio.

Lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il D.P.R. del 01-08-2011, n. 151, il regolamento che ha riordinato, in particolare, l'elenco delle 80 attività, in sostituzione delle precedenti 97, soggette ai controlli di prevenzione incendi (allegato I del D.P.R. 151/2011), nonché le procedure e le modalità di controllo di prevenzione incendi da parte dei VV.F.

La principale novità consiste nella suddivisione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A, B ed C sulla base della dimensione dell'azienda, del settore di attività, della esistenza di specifiche regole tecniche (ad esempio quella del settore scolastico D.M. 26-08-1992), e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità. In base a questa classificazione il procedimento tecnico di acquisizione dell'ex CPI è diverso.

Con riferimento alle scuole dell'infanzia, asili nido e asili nido integrato segnaliamo importanti novità riguardanti l'allegato I, ovvero le nuove attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda gli approfondimenti sulle altre novità, quali ad esempio le nuove procedure di rilascio della ricevuta attestante la conformità rilasciata dall'ufficio comunale SUAP per le categorie A ed B, oppure dell'ex CPI per le categorie C rinviamo al sito dei VV.F. [www.vigilfuoco.it].

Nella tabella che segue indichiamo le attività con la "vecchia" numerazione del 16-02-1982, le medesime come modificate dal Regolamento e le nuove attività (in grassetto) che il regolamento ha introdotto come soggette al controllo di prevenzione incendi.

Attività elencata nel D.M. 16-02-1982	Attività All. I D.P.R. 151/2011
15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili a) per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc b) per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc	Attività 12.1.A: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili) Attività 12.2.B: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino 50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità da 1 a 50 mc Attività 12.3.C: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc
83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq

Ambiente Sicurezza Lavoro

<i>Attività elencata nel D.M. 16-02-1982</i>	<i>Attività All. I D.P.R. 151/2011</i>
	Attività 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq
85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	Attività 67.1.A: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone)
	Attività 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone)
	Attività 67.3.B: Asili nido con oltre 30 persone presenti
	Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti
91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

A seguito delle modifiche intervenute è necessario considerare tutte le attività svolte dalla propria struttura, ad esempio la presenza di cisterne di gasolio, di teatri o di locale con palco, ecc., oltre alla presenza di persone nella scuola dell'infanzia e del nido integrato, al fine di verificare se rientrano o meno nell'allegato I delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco.

A seguito delle verifiche si possono presentare i seguenti casi:

- 1) L'attività rientrava già nell'allegato del D.M. 16-02-1982 e anche nel nuovo allegato I, ad esempio la struttura è già in possesso del CPI per gli ex punti 85 (numero persone > 100) e/o 91 (impianto termico)
In tal caso l'azienda non deve procedere a nessuna comunicazione e, comunque attenersi alle condizioni di esercizio allegato al CPI fino alla scadenza del medesimo.
- 2) L'attività rientra in una categoria del nuovo allegato I, ad esempio rientra nel punto 67.1 A (numero persone > 100, ma < 150) e/o nel punto 67.3 B (asilo nido > 30 persone).
In tal caso è necessario contattate un tecnico abilitato per pratiche ex CPI per procedere a quanto previsto dal nuovo regolamento. Le nuove attività inserite nell'allegato I dovranno espletare gli adempimenti prescritti dal Regolamento entro un anno (06-10-2012).

Con riferimento all'attività 67 (ex 85) sottolineiamo che il computo delle "persone presenti" si basa sul numero di iscritti al quale va aggiunto il numero del personale scolastico impiegato per il servizio di scuola dell'infanzia e/o di nido integrato, e non si basa sulla contemporanea o media presenza delle persone.

Segnaliamo, infine, che, stante l'obbligo di aggiornamento della formazione degli addetti all'emergenza incendio, introdotto dal D.Lgs. 81/2008, la Circolare del Ministero dell'Interno del 23-02-2011, n. 12653, ha emanato indicazioni circa il programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento distinti per classificazione del rischio incendio (basso, medio, alto).

È previsto un aggiornamento di due ore per l'addetto antincendio nelle attività a rischio incendio classificato basso (solo parte pratica), un aggiornamento di cinque ore per l'addetto antincendio nelle attività a rischio incendio classificato medio (2 ore parte teorica e 3 ore parte pratica) e un aggiornamento di otto ore per l'addetto antincendio per attività a rischio incendio classificato elevato (5 ore parte teorica e 3 ore parte pratica).

Cordiali saluti.

Dr.ssa Mirella Pagan

